



**SETTORE VII**

URBANISTICA e S.U.E.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII**

Visti gli atti d'Ufficio;

**CERTIFICA**

(Art. 30 D.P.R.n.380/01)

Su richiesta dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, che i terreni in agro di Porto Cesareo, **in catasto censiti al foglio 12 particelle 1053, 1054, 1078, 1077, 1075, 1076, 1020, 1047, 1015, 1016, 1028, 1029, 1043, 1044, 1067, 1068, 1010, 1009 e 1087**, ricadono:

A) nel **P.U.G. approvato** in via definitiva con delibera di C.C. n.24 del 23/06/2012 e pubblicato sul B.U.R.P. n.111 del 26/07/2012, in area tipizzata come:

**PARTE STRUTTURALE DELLE N.T.A. DEL P.U.G.**

**ART. 2.5.3.3 CONTESTO RURALE A PREVALENTE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO**

1. Comprende le aree del territorio agricolo di interesse ambientale prevalentemente adiacenti il demanio marittimo e gran parte dell'area della Riserva Naturale Orientata "Palude del Conte e Duna Costiera Porto Cesareo".
2. Gli interventi edilizi non sono consentiti e non è consentito procedere a nuovi frazionamenti.
3. Sono consentite le attività connesse alla balneazione ed attività e strutture connesse alla pesca ed al diportismo nautico.
4. Per gli immobili esistenti non è consentito il cambio di destinazione d'uso; sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo di cui all'art. 31 della L. 457/78.
5. Sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio legittimamente esistente anche mediante ristrutturazione senza la modifica di destinazione d'uso degli edifici.
6. Sono inoltre ammessi impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola, l'allevamento del bestiame e/o avicolo con attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimaie, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e lubrificanti; ecc.
7. Nelle aree adiacenti il demanio marittimo è consentita in aree libere da vegetazione l'installazione di chioschi in legno a carattere stagionale (solo mesi estivi), di dimensioni minime atti destinati alla vendita di bibite, gelati, ecc., da rimuovere obbligatoriamente a fine state, realizzati con modalità costruttive che non comportino modificazione dello stato dei luoghi e ne consentano la facile rimozione.

**PARTE PROGRAMMATICA DELLE N.T.A. DEL P.U.G.**

**ART. 3.2.3.4 ZONA E3 – "Riserva naturale orientata Palude del Conte e Duna Costiera" istituita con L.R. 5/06.**

1. L'area della riserva è regolamentata dalla legge istitutiva e dai regolamenti di attuazione previsti dalla stessa.

**L'area risulta altresì, secondo la Variante Generale al Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 26 del 13/06/2025:**

**- ricadere:**

- per la parte strutturale nel contesto "Contesto rurale di rilevante valore paesaggistico e naturalistico da tutelare – Le aree interne| CR\_VP 2" art. 61/S delle N.T.A.;

**- tipizzata:**

- per la parte programmatica nel “ Contesti rurali di rilevante valore paesaggistico e naturalistico da tutelare CR\_VP” art.17/P delle N.T.A.;

La **Deliberazione n. 26 del 13/06/2025** consta di n.2 emendamenti sotto riportati:

#### **EMENDAMENTO N.1**

*Per i procedimenti edilizi presentati successivamente all'adozione e fino all'approvazione della presente Variante P.U.G. vigono le norme di salvaguardia di cui all'art.12 del D.P.R. n.380/2001 e successive modificazioni. Ai procedimenti edilizi presentati, completi della prevista documentazione, fino all'adozione della presente Variante PUG si applica la previgente normativa; per questi ultimi procedimenti si applica la previgente normativa anche per le eventuali successive varianti in corso d'opera.*

#### **EMENDAMENTO N.2**

Alla pg. 169:

*al TITOLO III – Previsioni programmatiche del PUG, Capo IV – Disciplina d'uso del territorio per i contesti urbani*

*nell' art. 24/P Disciplina d'uso per i contesti urbani consolidati | CU 1.2 Contesto urbano consolidato di Porto Cesareo e di Torre Lapillo, relativamente all'Art. 3 Prescrizioni specifiche – Ambito del completamento, **MODIFICARE** il comma 3.1 nel solo punto riferito al **Rapporto di copertura (Rc)**, riportando il valore di tale rapporto al **50%** previsto dal Pug vigente in sostituzione del proposto 40%.”*

*Si riporta il comma 3.1 dell'art. 24/P così come enendato:*

*È ammessa la nuova costruzione su lotti liberi, individuati in via preliminare come ambito del completamento nella Tavola PUG/P.01, o su lotti con capacità edificatoria residua, non individuati dal Piano, attraverso l'applicazione dell'indice proprio del contesto nel rispetto dei parametri urbanistici e edilizi di seguito riportati:*

- *Indice di utilizzazione territoriale proprio = 1,00 mq/mq*
- *Indice di utilizzazione territoriale di minima densificazione = 1,00 mq/mq*
- *Indice di utilizzazione territoriale premiale (massimo) = 0,15 mq/mq*

*Di cui:*

- *Qualità edilizia - Sostenibilità dell'intervento (fino a) = 0,03 mq/mq*
- *Qualità urbana – Incremento attrezzature (fino a) = 0,12 mq/mq*
- *Indice di utilizzazione territoriale massimo = 1,15 mq/mq*
- *Altezza degli edifici (H) = max 10,50 metri*

*(comunque non superiore alla media dell'isolato di riferimento)*

**Rapporto di copertura (Rc) = 50%**

**Rapporto di permeabilità minimo (Rp) = 40%**

**Rapporto di superficie libera minimo (Rl) = 25%**

**B)** nel **P.P.T.R. approvato** con Delibera di Giunta Regionale 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed **in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR, con delibera della Regione Puglia n. 1702 del 08.11.2016** (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015) nei seguenti beni e ulteriori contesti paesaggistici:

SISTEMA DELLE TUTELE DEL PPTR		D. Lgs. 42/2004	Norme tecniche di attuazione del PPTR/PUG		
		art.	Definizione PPTR	Disposizioni normative	Art.
<b>6.1 STRUTTURA IDRO – GEO – MORFOLOGICA</b>					
<b>6.1.1 – Componenti Geomorfologiche</b>					
			<b>Art. 49</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>51 / 52</b>
	UCP - Versanti	143, co. 1 lett. e)	art. 50 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.5 PUG
	UCP – Lame e gravine	143, co. 1 lett. e)	art. 50 - 2)	Non presenti nel Territorio Comunale	
	UCP – Doline	143, co. 1 lett. e)	art. 50 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.6 PUG
	UCP – Grotte (100m)	143, co. 1 lett. e)	art. 50 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.6 PUG
	UCP – Inghiottoi (50m)	143, co. 1 lett. e)	art. 50 - 6)	Non presenti nel Territorio Comunale	
	UCP – Cordoni dunali ( <i>parte della P.Ila 81 del foglio 31</i> )	143, co. 1 lett. e)	art. 50 - 7)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 56 PPTR
<b>6.1.2 – Componenti idrogeologiche</b>					
			<b>Art. 40</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>43 / 44</b>
	BP – Territori Costieri (300m)	143, co. 1 lett. a)	art. 41 - 1)	Prescrizioni	Art. 45 PPTR
	BP – Territori contermini ai laghi (300m)	143, co. 1 lett. b)	art. 41 - 2)	Non presenti nel Territorio Comunale	
	BP – Fiumi, Torrenti, acque pubbliche (150m)	143, co. 1 lett. c)	art. 41 - 3)	Non presenti nel Territorio Comunale	
	UCP – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. con fascia di tutela di mt. 100	143, co. 1 lett. e)	art. 42 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.8 PUG (nei 10 mt dal bordo canale) Art. 47 PPTR (nei 100 mt asse Canale al netto dell'art di cui sopra)
	UCP – Sorgenti con fascia di tutela di mt. 25	143, co. 1 lett. e)	art. 42 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 48 PPTR
	UCP – Vincolo Idrogeologico	143, co. 1 lett. e)	art. 42 - 3)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive) art 43 e 44 PPTR	
<b>6.2 – STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE</b>					
<b>6.2.1 – Componenti botanico - vegetazionali</b>					
			<b>Art. 57</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>60 / 61</b>
X	BP – Boschi	142 co. 1 lett. g)	art. 58 - 1)	Prescrizioni	Art. 62 PPTR
	BP – Zone umide Ramsar	142, co. 1 lett. i)	art. 58 - 2)	Non presenti nel Territorio Comunale	
	UCP – Aree umide	143, co. 1 lett. e)	art. 59 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.10 del PUG
	UCP – Prati e pascoli naturali	143, co. 1 lett. e)	art. 59 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 66 PPTR
	UCP – Formazione arbustive in evoluzione naturale	143, co. 1 lett. e)	art. 59 - 3)	Non presenti nel Territorio Comunale	
X	UCP – Aree di rispetto dei boschi (100m – 50m - 20m)	143, co. 1 lett. e)	art. 59 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 63 PPTR
<b>6.2.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici</b>					
			<b>Art. 67</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>69 / 70</b>
X	BP – Parchi e riserve	142, co. 1 lett. f)	art. 68 - 1)	Prescrizioni	Art. 71 PPTR
X	UCP – Siti di rilevanza naturalistica	143, co. 1 lett. e)	art. 68 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.11 del PUG
	UCP – Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 100m)	143, co. 1 lett. e)	art. 68 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 72 PPTR
<b>6.3 – STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE</b>					
<b>6.3.1 – Componenti culturali e insediative</b>					
			<b>Art. 74</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>77 / 78</b>
X	BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico	art. 136	art. 75 - 1)	Prescrizioni	Art. 79

				PPTR
BP – Zone gravate da usi civici	142, co. 1 lett. h)	art. 75 - 2)	Non presenti nel Territorio Comunale	
BP – Zone di interesse archeologico (Vincolo Archeologico Declaratoria 27/05/98 - Scalo di Furno)	142, co. 1 lett. m)	art. 75 - 3)	Prescrizioni	Art. 2.3.3.13 PUG per le sole aree di pertinenza
UCP – Città consolidata	143, co. 1 lett. e)	art. 76 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.5.2.2 PUG
UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa :				
□ segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche	143, co. 1 lett. e)	art.76 - 2)a	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 2.3.3.13 PUG parte di norma che riguarda l'area di pertinenza
□ Aree appartenenti alla rete dei tratturi	143, co. 1 lett. e)	art.76 - 2)b	Non presenti nel Territorio Comunale	
□ Aree a rischio archeologico	143, co. 1 lett. e)	art.76 - 2)c	Misure di salvaguardia e utilizzazione	2.3.3.13 PUG parte di norma che riguarda l'area di pertinenza
UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m – 30 m)	143, co. 1 lett. e)	art.76 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	2.3.3.13 PUG parte di norma che riguarda l'area annessa
UCP – Paesaggi rurali	143, co. 1 lett. e)	art.76 - 4)	Non presenti nel Territorio Comunale	
<b>6.3.2 – Componenti dei valori percettivi</b>		<b>Art. 84</b>	<b>Indirizzi / Direttive</b>	<b>86 / 87</b>
UCP – Strade a valenza paesaggistica	143, co. 1 lett. e)	art. 85 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88 PPTR
UCP – Strade panoramiche	143, co. 1 lett. e)	art. 85 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88 PPTR
UCP – Luoghi panoramici	143, co. 1 lett. e)	art. 85 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88 PPTR
UCP – Coni visuali	143, co. 1 lett. e)	art. 85 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88 PPTR

Di seguito si riportano gli articoli delle NTA del PPTR e del PUG (*come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR*) relativi alle componenti paesaggistiche interessate, e precisamente:

#### **Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali**

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

**3.** Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

**4.** Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:

- a. la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
- b. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.

**5.** Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario garantire:

- a. che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.

**6.** Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
- b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

#### **Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali**

**1.** Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

- a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

**2.** Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
- e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

#### **Relativamente a alle p.lle 1078, 1077, 1076, 1054, 1053, 1020, 1018 e parte delle p.lle 1029 e 1015 del f. 12 - Art. 62 Prescrizioni per "Boschi"**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.

**2. Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

- a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

- a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
- a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- a6) impermeabilizzazione di strade rurali;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

**4.** Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **Relativamente alle p.lle 1075, 1028, 1047, 1044, 1010 e parte delle p.lle 1029, 1015, 1068, 1043 e 1009 del f. 12 - Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi 46 indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica **3**. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali eco-compatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

### Art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.
2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

### Art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.
2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
  - a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'elaborato n. 4.2.1 e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
  - b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
  - c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
  - d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
  - e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

### Art. 71 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) **non sono** comunque **ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

- a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

### Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
  - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

- b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
- f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
- g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

#### **Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative**

**1.** Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:

- analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
- ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
- curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;

b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;

c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;

d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storicoculturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);

e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insieme di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";

f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;

g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;

h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;

i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;

l) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

**2.** Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;

b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

5. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

#### **Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico**

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegato schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) per le trasformazioni urbane:

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

\*\*\*\*\*

**Nella tav. 11\_b\_2016 e 11\_c\_2016 “Invarianti Strutturali” le aree sono indicate come “Aree interessate da contaminazione salina della falda acquifera”;**

I terreni ricadono:

- In zona soggetta a vincolo **Paesaggistico** (D.Lgs n. 42/2004);

- Riserva Naturale Orientata Regionale “**Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo**” istituita con L.R. n. 5 del 15/03/2006 e pubblicata sul B.U.R.P. n.35 del 17/03/2006;

*Nessuna delle p.lle ricadono in “Aree percorse dal fuoco” come da tavole aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 06.12.2024 – aggiornamento del catasto Comunale delle Aree Percorse dal Fuoco 2024, relativa all'anno 2023 e che con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 24.07.2025 che il Catasto Comunale delle Aree Percorse dal Fuoco 2025 relativo agli incendi avvenuti nell'anno 2024, **NON NECESSITA** di aggiornamento per la documentata assenza di incendi;*

**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici.**

**Si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.**

**Si rilascia esente bollo ai sensi della Tabella D Norme Speciali della legge del 08.06.1962 n. 604 e s.m.i.**

*Il tecnico Istruttore è il geom. Gianluca Strafella.*

Porto Cesareo li, 12.11.2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII  
(Ing. Tea D'ERRICO)**